



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 14 Dicembre 2019

Prot. 242/19

Al Ministro dell'Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE

Al Vice Ministro dell'Interno
Sen. Vito Claudio CRIMI

Al Vice Ministro dell'Interno
On. Matteo MAURI

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Carlo SIBILIA

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
Dott. Achille VARIATI

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile
Prefetto Salvatore MULAS

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Prefetto Darco PELLÓS

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Vice Prefetto Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: **MOBILITA' del personale appartenente al ruolo Vigile del Fuoco non specialista. DINIEGO partecipazione personale assunto dopo il 21 Nov. 2018, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.lgs n. 217/2005, così come modificato ed integrato dal D.lgs n. 127/2018. RICHIESTA URGENTE di emendamento oltre al riconoscimento dell' alloggio servizio.**

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con [nota prot. n. 70751 del 02 dicembre 2019](#) ha disposto la ricognizione delle aspirazioni al trasferimento di sede del personale in servizio appartenente al ruolo di Vigile del Fuoco non specialista specificando che, **in ottemperanza all'art. 6 del D.lgs n. 217/2005, così come modificato dal D.lgs n. 127/2018, non è consentito al personale assunto dopo il 21 Novembre 2018 presentare domanda di mobilità nazionale.**

L'applicazione della norma in parola sta giustamente provocando pesanti malcontenti tra il personale neoassunto, sia già assegnato alle sedi che di nuova nomina, che si vedrà di fatto impedito per 5 anni al trasferimento presso i Comandi di residenza anche a fronte della disponibilità di turnover e di posti che, paradossalmente, verranno assegnati a personale meno anziano o addirittura appena assunto. È facile immaginare inoltre che la perentorietà del dettato legislativo secondo cui *"il periodo minimo di permanenza dei vigili del fuoco nella sede di prima assegnazione non potrà essere inferiore a cinque anni"* sia suscettibile di creare situazioni assurde tali da ritrovarsi, a titolo di esempio, che un Vigile del Fuoco residente a Bologna rischierà di prestare servizio a Napoli e contemporaneamente un napoletano rischierà di prestare servizio a Bologna!

Sarà sicuramente facile per il Ministero dell' Interno e per l'Amministrazione VVF comprendere l'illogicità delle conseguenze e gli squilibri che nel tempo una simile applicazione comporterà sul territorio.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i Vigili del Fuoco neo assunti che si sono visti dall'oggi al domani cambiare le regole di ingaggio con cui noi tutti, per consuetudine e prassi consolidate nel tempo, eravamo abituati ad operare. Conseguenze che con buone probabilità non furono adeguatamente ponderate e, forse, neppure immaginate dal Legislatore delegato il quale, nello scrivere detta norma, siamo certi non avesse alcuna intenzione di creare danno e disagio, come in pratica invece è e sarà, per il personale, ma esclusivamente perseguire l'obiettivo dell'assicurare lo svolgimento regolare dei servizi di soccorso pubblico.

Personale che, tra le altre cose, non potrà neppure, diversamente dagli altri Corpi dello Stato, usufruire del diritto all'alloggio di servizio.

Riteniamo pertanto necessario e urgente intervenire al fine di apportare le opportune modifiche al testo di legge per evitare le pesanti conseguenze che ricadrebbero sia sul personale sia sulla complessiva funzionalità del Corpo Nazionale, ovviamente salvaguardando la funzionalità e operatività dei Comandi VVF

Il CONAPO chiede un urgente emendamento all'art. 6, comma 3 del D.Lgs n.217/2005 che introduca per l'amministrazione la possibilità di trasferire il personale senza dover attendere 5 anni quando venga comunque garantito ottimale organico a regime nei comandi e vi sia possibilità di avvicendare il personale in conseguenza del turnover ben garantito dalle assunzioni e dalle procedure di mobilità.

In sintesi se viene garantito ottimale organico a regime nei comandi perché obbligare il personale a una permanenza di 5 anni pur in presenza di possibilità di avvicendamento ?

Ed inoltre vanno assolutamente evitate le attuali storture della norma che consentono a personale con minore anzianità di servizio di essere assegnato a sedi ambite da personale "più anziano" cui sono precluse.

Parimenti si torna ad insistere per l'urgente riconoscimento del diritto all'alloggio di servizio al pari degli altri Corpi dello Stato al fine di alleviare almeno in parte le pesanti conseguenze sul personale.

Attesa la delicatezza della questione, si rimane in attesa di gentile urgente riscontro.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
firma digitale

